

Vigilanza bancaria e finanziaria

## **Documento per la consultazione**

### **APPLICAZIONE IN ITALIA DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 61/2015 E DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 62/2015**

*Il documento illustra l'insieme degli interventi che la Banca d'Italia intende compiere per dare applicazione alla nuova legislazione europea in materia di Requisito di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement – LCR) e monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio – LR) prevista, rispettivamente, dai Regolamenti Delegati della Commissione (UE) n. 61/2015 e n. 62/2015, che integrano le previsioni del Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR).*

*Tenuto conto che la Banca d'Italia intende esercitare le discrezionalità previste nei Regolamenti delegati confermando le scelte normative già effettuate in occasione dell'attuazione del CRR e senza comportare apprezzabili costi addizionali per i destinatari delle norme, la consultazione è condotta senza analisi d'impatto e con durata ridotta a 45 giorni dalla data di pubblicazione.*

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi a Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it). In mancanza di casella PEC, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o proposte al seguente indirizzo: Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53, 00184 ROMA; in tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: [servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it).*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.*

**Marzo 2015**

## 1. Premessa

Lo scorso 17 gennaio sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 61/2015 in materia di *Liquidity Coverage Requirement* (LCR) per le banche e il Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 62/2015 in materia di *Leverage Ratio* (LR) per le banche e le imprese di investimento <sup>(1)</sup>.

Il nuovo requisito in materia di liquidità, **applicabile solo alle banche**, entrerà in vigore in modo graduale a partire dal 1° ottobre 2015. Tale normativa integra e, in parte, modifica la disciplina in materia di rischio di liquidità contenuta nel Regolamento n. 575/2013 (CRR), che prevedeva esclusivamente obblighi di natura segnaletica <sup>(2)</sup>.

**Le imprese di investimento** continueranno ad essere soggette unicamente ad **obblighi segnaletici**, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014, sull'applicazione della disciplina di Basilea 3 a tale categoria di intermediari <sup>(3)</sup>, in attesa che la Commissione europea valuti l'adozione di un'apposita proposta legislativa ai sensi dell'art. 508(2) CRR.

La disciplina introdotta dal Regolamento delegato in materia di **leva finanziaria, applicabile a banche e imprese di investimento**, è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Il Regolamento – in linea con il CRR – non introduce un requisito obbligatorio, ma conferma il monitoraggio e allinea le regole di calcolo del coefficiente alle previsioni del Comitato di Basilea in materia pubblicate nel gennaio 2014 <sup>(4)</sup>. La consultazione dell'EBA sui relativi ITS segnaletici si è conclusa il 27 gennaio 2015.

Come il CRR, anche i due Regolamenti delegati – direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea – prevedono alcune opzioni per l'applicazione della nuova regolamentazione, il cui esercizio è rimesso alle autorità competenti.

Nei casi in cui i Regolamenti delegati riproducono o richiamano discrezionalità già contenute nel Regolamento n. 575/2013, si fa presente che la Banca d'Italia intende confermare – per gli ambiti di propria competenza – le scelte normative già effettuate, salvo ove diversamente specificato. Per quanto attiene, poi, alle discrezionalità di nuova introduzione, la Banca d'Italia intende esercitarle, come di consueto, tenendo conto dell'attuale impianto normativo e degli orientamenti e delle *best practices* di vigilanza maturati negli ultimi anni a livello internazionale nonché tenendo in considerazione le peculiarità del mercato italiano nel contesto europeo. Nell'adozione delle scelte finali, la Banca d'Italia terrà altresì conto degli orientamenti eventualmente assunti nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, al fine di assicurare una coerente applicazione della disciplina a livello europeo.

---

<sup>(1)</sup> Cfr., per l'LCR [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL\\_2015\\_011\\_R\\_0001](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_011_R_0001) e per l'LR [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL\\_2015\\_011\\_R\\_0002](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_011_R_0002).

<sup>(2)</sup> Cfr. [Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”](#).

<sup>(3)</sup> Cfr. [Bollettino di vigilanza n. 3 di marzo 2014](#).

<sup>(4)</sup> [“Basel III Leverage ratio framework and disclosure requirements”](#), gennaio 2014.

Nella tavola allegata sono illustrati il contenuto delle discrezionalità e gli orientamenti che la Banca d'Italia intende assumere nei singoli casi. Non sono, ovviamente, richiamati i casi in cui, per espressa previsione normativa, il potere conferito all'autorità competente deve essere esercitato "caso per caso".

Di seguito si forniscono informazioni integrative rispetto a quelle contenute nella tavola per alcuni dei più rilevanti **profili regolamentari**.

Tutti gli interessati sono invitati a fornire commenti, ponendo particolare attenzione ai temi sui quali si è richiesto uno specifico riscontro.

## 2. Discrezionalità in materia *Liquidity Coverage Requirement* (LCR)

### **2.1 Adozione di requisiti nazionali in attesa del completamento del periodo di *phase-in* previsto dall'art. 38 DA**

La Banca d'Italia intende confermare le scelte effettuate in sede di attuazione del CRR con l'emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche). In particolare, l'Atto Delegato (AD) prevede che l'LCR entri in vigore in modo graduale, partendo dal 60% il 1° ottobre 2015 per arrivare al 100% il 1° gennaio 2018 <sup>(5)</sup>. In attesa che il periodo di *phase-in* si concluda, le autorità competenti possono:

- (i) introdurre o mantenere, su base nazionale, requisiti in materia di liquidità ai sensi dell'art. 412(5) CRR;
- (ii) prevedere un *phase-in* più rapido di quello dettato dall'art. 32 dell'AD.

In linea con l'orientamento già espresso in occasione dell'attuazione del CRR, si conferma l'intenzione di **non introdurre** regole *ad hoc*, assicurando così il pieno allineamento al quadro normativo europeo.

Si ritiene, inoltre, di **non esercitare la facoltà di accelerare il percorso di *phase-in*** previsto dall'art. 38 dell'AD, allo scopo di assicurare alle banche che ne avessero necessità un periodo di tempo adeguato per attuare gli interventi necessari a garantire il rispetto della norma.

### **2.2 Ambito di applicazione**

Ai sensi dell'art. 2, par. 2 e 3, dell'AD, le banche sono tenute al rispetto dell'LCR su base individuale e consolidata. Le autorità competenti possono, tuttavia, concedere una deroga (*waiver*) al rispetto dell'LCR su base individuale, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 8 CRR. Qualora i soggetti interessati ad ottenere la deroga abbiano sede in Stati membri diversi, deve essere attivata un'apposita procedura di decisione congiunta (art. 21 CRR). Nel caso, invece, in cui i soggetti interessati dalla deroga abbiano sede nel medesimo Stato membro, la decisione può essere assunta direttamente dall'autorità competente.

---

<sup>(5)</sup> La Commissione europea può decidere di differire al 2019 il raggiungimento del 100%, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 461 CRR.

In occasione dell'attuazione del CRR, la Banca d'Italia ha concesso la deroga al rispetto – su base individuale – degli obblighi di segnalazione in materia di liquidità alle banche autorizzate in Italia e appartenenti a gruppi bancari italiani.

In continuità con tale impostazione, la Banca d'Italia intende valutare l'opportunità di concedere in via generalizzata, alle banche autorizzate in Italia e appartenenti a gruppi bancari italiani, la deroga al rispetto, su base individuale, del nuovo requisito. In tale modo si intende assicurare coerenza tra i modelli organizzativi adottati dai gruppi bancari italiani e l'ambito di applicazione dell'LCR. Resta, ovviamente, fermo il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8(1) CRR.

**Si sollecitano commenti sul punto.**

### ***2.3 Trattamento preferenziale per le operazioni di “trade finance”***

In continuità con quanto previsto in occasione dell'attuazione del CRR, si intende confermare la scelta di applicare alle operazioni fuori bilancio classificate come credito all'esportazione un tasso di deflusso preferenziale del 5% (art. 23(2) AD).

### ***2.4 Deroga al “cap” sugli afflussi***

Ai fini del calcolo dell'indicatore, l'art. 33 dell'AD prevede che gli afflussi non possano superare il 75% dei deflussi (“cap”). Tale regola può, tuttavia, essere in tutto o in parte derogata, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi:

- (i) rapporti infragruppo;
- (ii) flussi “interdipendenti” e modelli operativi “pass-through”;
- (iii) banche specializzate nel leasing e factoring;
- (iv) banche specializzate nel credito al consumo e nel finanziamento dell'acquisto di veicoli a motore.

La Banca d'Italia non ritiene di avvalersi della facoltà sub (i). Infatti, con la concessione del *wavier* di cui all'art. 8(2) CRR, le banche appartenenti a gruppi bancari italiani non sarebbero tenute al rispetto del requisito su base individuale e verrebbe dunque meno l'utilità della deroga in parola.

Non si intende, inoltre, esercitare la discrezionalità sub (ii), in quanto relativa a modelli operativi ad oggi non rilevanti per l'ordinamento italiano. La deroga riguarderebbe, infatti, i flussi “interdipendenti” – caratterizzati dal fatto che ad un flusso in uscita si accompagna, obbligatoriamente, un flusso in entrata – tipici dei modelli cc.dd. “*pass-through*”, in cui la banca funge da mero veicolo per indirizzare fondi, di norma pubblici, in specifiche tipologie di attivi, limitandosi a intermediare i relativi flussi (<sup>6</sup>).

---

<sup>6</sup> Per la definizione di flussi “interdipendenti”, cfr. art. 26 AD.

La Banca d'Italia intende invece considerare l'opportunità di concedere la deroga prevista per le banche specializzate di cui ai punti (iii) e (iv). Condividendo gli orientamenti espressi dall'EBA al riguardo <sup>(7)</sup>, si ritiene, infatti, che il modello di *business* delle banche specializzate possa presentare una struttura dei flussi tale da rendere più difficoltoso il rispetto dell'indicatore. Di conseguenza, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dall'art. 33(5) dell'AD, con la concessione della deroga, le banche specializzate nel *leasing* e nel *factoring* sarebbero esentate dall'applicazione del "cap", mentre quelle specializzate nel credito al consumo e nel finanziamento per l'acquisto di veicoli a motore, applicherebbero un "cap" sugli afflussi del 90%.

**Si sollecitano commenti sul punto.**

### **3. Discrezionalità in materia di calcolo del coefficiente di leva finanziaria**

#### ***3.1 Trattamento preferenziale delle esposizioni infragruppo***

Le autorità competenti possono consentire agli intermediari di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria su base individuale le esposizioni nei confronti dei soggetti aventi sede nello stesso Stato membro e appartenenti al medesimo gruppo, qualora essi beneficino del trattamento prudenziale di favore previsto ai fini del rischio di credito (art. 113(6) CRR).

In coerenza con l'impostazione adottata in materia di rischio di credito <sup>(8)</sup>, la Banca d'Italia intende esercitare tale discrezionalità, riconoscendo il trattamento preferenziale sopra richiamato alle esposizioni verso i soggetti italiani che rientrino nel medesimo gruppo.

#### ***3.2 Esclusione delle esposizioni verso un organismo del settore pubblico***

Ai sensi dell'art. 1(1) dell'AD sul *leverage*, le autorità competenti possono concedere agli intermediari di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni verso organismi del settore pubblico, qualora dette esposizioni :

(i) siano assoggettate, ai fini del rischio di credito, al medesimo trattamento delle esposizioni verso amministrazioni centrali; e

(ii) derivino da depositi che l'intermediario è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico ai fini del finanziamento di investimenti di interessi generali.

La Banca d'Italia **non intende esercitare** tale facoltà, tenuto conto che, ad oggi, la fattispecie non risulta rilevante per l'ordinamento italiano.

<sup>(7)</sup> EBA, "Report on impact assessment for liquidity measures under Article 509(1) of the CRR", dicembre 2013 e EBA, "Second report on impact assessment for liquidity measures under Article 509(1) of the CRR", dicembre 2014.

<sup>(8)</sup> Cfr. Circ. 285, Parte Seconda, Capitolo 3, Sezione III, par. 1.